

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

*Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro*

Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

Il Dirigente Generale

Prot. n. 37443

del 14/10/2021

Oggetto: Prime direttive operative in applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021. Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 8/10/2021 concernente le misure di organizzazione del lavoro pubblico. Linee guida sulle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche ex art.1 comma 5 del D.L. 127/2021. Nota Dip. Reg.le F.P. 109192 del 12/10/2021.

Ai Dirigenti di Aree e Servizi ed UU.OO.
SEDE

Ai Dirigenti dei Servizi CC.p.I.
loro SEDI

Ai Dirigenti dei Servizi I.T.L.
loro SEDI

Ai Dirigenti le UU.OO. per il tramite dei Servizi
Provinciali Competenti
loro SEDI

Al CIAPI di PRIOLO
SEDE

Alla Società SAS
SEDE

Alla Società ETT
SEDE

area1diplav@regione.sicilia.it,
servizio1diplav@regione.sicilia.it,
servizio4diplav@regione.sicilia.it,

area2diplav@regione.sicilia.it,
servizio2diplav@regione.sicilia.it,
servizio5diplav@regione.sicilia.it,

area3diplav@regione.sicilia.it,
servizio3diplav@regione.sicilia.it,
servizio6diplav@regione.sicilia.it,

servizio7diplav@regione.sicilia.it, ulagc00@regione.sicilia.it, ulclc00@regione.sicilia.it, ulctc00@regione.sicilia.it,
ulenc00@regione.sicilia.it, ulmec00@regione.sicilia.it, ulpac00@regione.sicilia.it, ulrgc00@regione.sicilia.it,
ulsrc00@regione.sicilia.it, ultpc00@regione.sicilia.it, ipagc00@regione.sicilia.it, ipclc00@regione.sicilia.it,
ipctc00@regione.sicilia.it, ipenc00@regione.sicilia.it, ipmec00@regione.sicilia.it, ippac00@regione.sicilia.it,
iprgc00@regione.sicilia.it, ipsrc00@regione.sicilia.it, iptpc00@regione.sicilia.it

Si dà seguito alla trasmissione, con mail del 12/10/2021, dei provvedimenti indicati in oggetto cui ottemperare a quanto in essi contenuto e si impartiscono le prime urgenti direttive operative con riferimento ad alcuni aspetti particolari, necessarie al rispetto dei loro contenuti.

Premessa

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni, l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass*), quale condizione per il primo accesso al luogo di lavoro.

Lo stesso obbligo è previsto per qualunque altro soggetto che dovesse entrare negli Uffici. (Sotto è meglio specificato a quali categorie si riferisce tale obbligo).

L'obbligo non è previsto invece per gli utenti.

Contenuto dell'obbligo

Nelle pubbliche amministrazioni, il D.L. n° 127/2021 ha previsto l'obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde (green pass) per l'accesso al luogo di lavoro.

Sono esclusi dall'obbligo i soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino per motivi sanitari. **Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale** il controllo sarà effettuato mediante lettura del QRCODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche. Tale fattispecie non rientra nelle sopra richiamate comunicazioni di cui al comma 6 del citato articolo 9-quinquies del decreto legge n. 52 del 2021.

Non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

Modalità di applicazione

Le conseguenze di cui all'art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 sono previste nei seguenti casi:

- a) **mancato accesso al luogo di lavoro** dovuto all'accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde Covid-19 o alla mancata esibizione della stessa: in questo caso, il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza, al dirigente delegato, il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso.
- b) **accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde covid-19:** in questo caso, il personale che ha proceduto all'accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica al dirigente delegato l'assenza ingiustificata. Nel contempo, ferme rimanendo le conseguenze di ordine disciplinare (per le quali seguirà apposita circolare del Dip. Reg.le F.P), gli stessi delegati comunicano la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto (e p.c. a questo Dipartimento) competente per territorio

per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata.

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata.

I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

Il numero di giornate di assenza ingiustificata dovranno essere comunicate al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica ai Servizi 3, 7 e 9 entro il giorno 3 del mese successivo all'assenza.

La stessa comunicazione dovrà essere comunicata per conoscenza a questo Dipartimento

Modalità e soggetti preposti al controllo

E' prevista la facoltà di delegare la funzione di controllo ed a tale scopo, saranno delegati con atti formali, in corso di redazione, tutti i Dirigenti di Aree e Servizi dipartimentali, ivi compresi i Dirigenti dei Servizi provinciali C.p.I. ed I.T.L.

E' facoltà dei Delegati, (ferma restando la loro responsabilità) di individuare personale per l'effettuazione dei suddetti controlli.

L'obbligo del possesso della certificazione verde, include anche:

1. I visitatori;
2. I partecipanti a riunioni, eventi o congressi;
3. Le autorità politiche;
4. Qualsiasi lavoratore che si reca negli uffici per svolgere attività proprie o per conto del suo datore di lavoro (es. addetti alla manutenzione, baristi, fornitori, corrieri, prestatori e frequentatori di corsi di formazione, ecc.)

In questo caso per i controlli, sarà incaricato il personale di portineria, ove esistente; in assenza, il dirigente del Servizio individuerà all'interno degli uffici unità di personale preposte allo scopo.

Ci si riserva di fornire ulteriori chiarimenti e/ integrazioni ove necessario.

Il Dirigente Generale
Ing. Gaetano Sciacca